

Fatto e Diritto

La società S. Srl si oppone alla cartella esattoriale per recupero II.DD. ed IVA del 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate di Treviso conseguente al ritardato versamento della prima rata di un piano di rateazione per il pagamento di ritenute dovute e non versate. La ricorrente sostiene che l'avviso di rettifica e di irregolarità per omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni da lavoro dipendente o assimilati e indennità di cessazione di rapporto di lavoro, oltre ad addizionali regionali e comunali, parzialmente modificato per lo sgravio delle somme già versate, è stato trasmesso telematicamente e lo statuto del contribuente stabilisce che il termine di 30 gg per il pagamento inizia a decorrere dal 60° giorno successivo alla trasmissione dell'avviso telematico.

L'ufficio, al contrario, sostiene che il termine per il versamento della I rata è di 30 gg dal ricevimento della comunicazione, come stabilito dall'[art. 2](#) del Decreto Legislativo n. 462/97 (30 giorni dalla comunicazione definitiva dopo i chiarimenti forniti dal contribuente). Con successiva memoria, pervenuta l'8.07.2013, la ricorrente ricorda che la norma citata dall'ufficio va combinata con quanto disposto dal comma 2, [art. 2-bis](#) del DL 30.09.2005 n. 203, che stabilisce la decorrenza dal 60° giorno successivo alla trasmissione telematica dell'invito. La Commissione, esaminati gli atti e verificate le disposizioni di legge, osserva: in effetti l'[art. 2-bis](#) del DL 30.09.2005 n. 203 prevede: "il termine di cui all'[art. 2](#), comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462 e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito, di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo." Ai trenta giorni previsti dall'[art. 2](#) DLgs. 462/97 vanno pertanto aggiunti i sessanta giorni dell'[art. 2-bis](#) DL 203/2005 per il pagamento della prima rata, che risulta di conseguenza versata in termini. Il ricorso va pertanto accolto. Stante comunque la obiettiva incertezza interpretativa, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.